

6

7  
Allegato "B" alla  
Raccolta n. 23093

STATUTO  
DELLA  
"FONDAZIONE ISABELLA SCLSI"

*Articolo 1*

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Isabella Scelsi" allo scopo di dare attuazione a quella che è stata la costante e appassionata aspirazione della Signora *Isabella Scelsi de Zogheb* di diffondere in Italia e all'Estero la conoscenza dell'opera del fratello, Maestro *Giacinto Scelsi*.

*Articolo 2*

La sede della Fondazione è in Roma.

L'ubicazione degli uffici verrà deliberata dal Consiglio Direttivo.

*Articolo 3*

La Fondazione svolge la sua attività sia nell'ambito nazionale, che in quello internazionale. Essa può istituire sedi secondarie ed ottenere il riconoscimento amministrativo anche all'estero.

*Articolo 4*

La Fondazione ha i seguenti scopi:

lo studio e la divulgazione della musica contemporanea - con particolare riguardo all'attività musicale, letteraria e artistica del Maestro *Giacinto Scelsi* - nonché ogni altra iniziativa musicale, letteraria, culturale ed espositiva, in Italia ed all'Estero;

la ricerca, lo studio e la rivalutazione delle musiche esoteriche di qualsiasi origine e di qualsiasi tempo.



*Paul Sakala*  
*[Signature]*

Gli scopi sociali verranno realizzati tramite:

La costituzione di una sede propria e l'organizzazione anche presso altre sedi di manifestazioni musicali aperte a tutta la musica, specialmente contemporanea.

La scelta delle musiche e degli esecutori dovrà essere fatta dal Consiglio Direttivo della Fondazione con la eventuale assistenza di consulenti esperti del ramo.

La diffusione internazionale delle incisioni realizzate nell'ambito della Fondazione o da questa promosse.

La promozione di scambi culturali anche con organismi stranieri.

La pubblicazione annuale di un bollettino nel quale sarà illustrata tutta l'attività svolta dalla Fondazione (esecuzioni, concorsi, seminari, dischi, ecc.).

La costituzione di un archivio destinato a documentare quanto si riferisce alla musica contemporanea- e in particolare all'attività del Maestro *Scelsi* - con la consultazione aperta agli studiosi, nonché la formazione riguardanti strumenti musicali, documenti sonori e di qualsiasi altro genere.

#### *Articolo 5*

La Fondazione favorirà con i propri mezzi coloro che, dotati della necessaria qualificazione, vorranno approfondire lo studio della musica contemporanea - in particolare quella del Maestro *Scelsi* - nonché coloro che si segnaleranno con particolare impegno nell'opera di diffusione di detta musica e per la realizzazione degli scopi sociali.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

*Scelsi*

2

*Enk. M. ...*

8

9

*Articolo 6*

Il patrimonio è costituito:

Dai beni mobili e immobili di proprietà della Fondazione.

Dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Da ogni altra entrata, che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le entrate della Fondazione sono costituite dai diritti di autore corrisposti per le manifestazioni musicali, per le edizioni discografiche e per ogni altra utilizzazione economica delle composizioni musicali conferite alla Fondazione.

*Articolo 7*

La Fondazione non ha scopo di lucro.

*Articolo 8*

Organi della Fondazione sono :

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

i Vice Presidenti;


*Articolo 9*

Il Consiglio Direttivo

**A) ELEZIONE**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da sette ad undici membri.

Almeno uno dei Consiglieri dovrà essere un esperto in musica contemporanea.

*Enk. Liskoti*

10

In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, per qualsiasi motivo questa avvenga, la elezione del nuovo Membro avverrà per cooptazione a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti e votanti di persona o per delega con voto segreto.

I nuovi Consiglieri eletti successivamente all'entrata in vigore del presente statuto durano, a differenza di quelli attualmente in carica che vi restano a vita, in carica per il periodo di anni tre e sono rieleggibili.

Dopo un secondo mandato sono rieleggibili a vita.

I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono nessun compenso per l'attività svolta, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio.

## B) POTERI

Il Consiglio Direttivo:

- I. Ha tutti i poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Fondazione, la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché la ripartizione delle rendite annuali di bilancio tra le diverse ramificazioni che costituiscono lo scopo della Fondazione;
- II. Provvede all'esame e all'approvazione del bilancio presentato dal Presidente nei modi specificati al successivo punto C;
- III. Approva, entro il mese di Novembre di ogni anno il bilancio preventivo, ed entro il mese di Aprile il bilancio consuntivo;
- IV. Elege a maggioranza semplice fra i suoi suindicati componenti il Presidente; due Vice Presidenti;






11

10

- V. Delibera modifiche allo Statuto con la partecipazione di tutti i Consiglieri personalmente o per delega alla prima ed alla seconda convocazione per l'oggetto e con quella dei due terzi dei Consiglieri dalla terza convocazione;
- VI. Nomina l'Amministratore su indicazione del Presidente;
- VII. Individua gli artisti che saranno destinatari dei benefici istituzionali previsti nel precedente articolo 5;
- VIII. Conferisce, con specifiche delibere che ne indichino le modalità, mandati a uno o più Consiglieri ovvero a fiduciari per il compimento di atti determinati;
- IX. Può sia sospendere dalle loro funzioni i Consiglieri che dovessero essere stati rinviati a giudizio dall'Autorità Giudiziaria, sia revocare la nomina a Consigliere a coloro che fossero stati condannati in materia penale con sentenza passata in giudicato;
- X. Delibera sull'assunzione di personale e ratifica gli incarichi conferiti ai consulenti di volta in volta nominati dal Presidente;
- XI. Istituisce Sezioni per funzioni particolari e nominandone i componenti;
- XII. Delibera il regolamento interno per il funzionamento della Fondazione.
- C) ATTIVITA'
- a) Il Consiglio Direttivo, presieduto dall'Organo che lo ha convocato si riunisce su convocazione del Presidente o in caso di suo impedimento su quella del Vice Presidente più anziano ovvero, in caso di sua irreperibilità, del Vice Presidente in sede.





12

- b) Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri secondo le modalità indicate al seguente art.10.
- c) La convocazione della riunione sarà effettuata con lettera raccomandata a/r, almeno quindici giorni prima, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno da trattare.
- d) I Consiglieri possono conferire deleghe di voto esclusivamente ad altro Consigliere. Le deleghe sono validamente utili per il conteggio delle presenze ai fini della validità delle assemblee e delle delibere in esse assunte.
- e) Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno validamente costituite con l'intervento di persona o per delega della maggioranza dei membri che lo compongono.
- f) Le deliberazioni sono assunte a votazione palese con maggioranza semplice dei votanti di persona o per delega. In caso di parità di voti prevale il voto di colui che presiede la riunione.
- g) I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno trascritti in ordine cronologico su apposito registro e saranno sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario all'uopo nominato anche tra terzi.

#### IL PRESIDENTE

##### *Articolo 10*

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei suoi membri presenti e votanti di persona o per delega.



6

Carlo Mazzoni



12

13

In caso di parità dei voti, il voto di chi presiede la riunione vale doppio.

Il Presidente, cui è conferita la Rappresentanza legale dell'Istituto dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo, indirizza l'attività dell'Amministratore che a lui riferisce, coordina le attività degli altri collaboratori, cura i rapporti con l'Autorità Tutoria e nomina consulenti.

Il Presidente cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica qualora lo ritenesse utile.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni.

Il Presidente, ove ritenutane l'urgenza può adottare ogni provvedimento anche revocando deleghe di poteri conferite a terzi dal Consiglio ed a questo riferendo nel più breve tempo possibile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente più anziano nella carica ovvero in caso di sua indisponibilità quello presente in sede.

#### VICE PRESIDENTI

##### Articolo 11

I Vice Presidenti che svolgono funzione vicaria nei compiti del Presidente, vengono parimenti eletti per cinque anni e possono essere rieletti una sola volta nella funzione ricoperta, fermo restando la carica a vita del Vice Presidente nominato nell'atto costitutivo. Il Vice Presidente più anziano nella nomina ovvero in caso di pari anzianità





nell'età ha precedenza nell'assunzione e svolgimento delle funzioni vicarie.

## L'AMMINISTRATORE

### *Articolo 12*

L'Amministratore è nominato dal Consiglio Direttivo tra terzi su indicazione del Presidente.

L'Amministratore :

- A. cura, senza alcun potere di rappresentanza legale, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e nel rispetto delle indicazioni del Presidente il disbrigo degli affari della amministrazione corrente, anche con la disponibilità di un fondo cassa eventualmente affidatogli, con obbligo di rendiconto al Presidente;
- B. informa costantemente ed in modo compiuto il Presidente sull'attività da lui svolta;
- C. può essere chiamato dal Presidente a presenziare come uditore senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

## COMITATO D'ONORE

### *Articolo 13*

La Fondazione avrà un Comitato d'onore, costituito da personalità nel campo dell'arte, da nominarsi dal Fondatore o dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

## ESERCIZIO FINANZIARIO

### *Articolo 14*

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio con il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.





8



14

15

Il Presidente predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

##### Articolo 15

La gestione della Fondazione è controllata da un Collegio di tre Revisori dei Conti- dei quali almeno uno iscritto all'Albo - nominati dal Consiglio Direttivo in numero di due e il terzo designato dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, se richiesto dagli Organi competenti.

Il Collegio dovrà controllare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo la relazione da allegare al bilancio annuale sottoposto alla approvazione del Consiglio Direttivo. Esso potrà procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

#### SCIoglimento


##### Articolo 16

In caso di scioglimento della Fondazioni i beni di questa saranno devoluti alla *Fondazione Cittadella della Carità* con sede in Taranto, con destinazione al Reparto "Casa d'Accoglienza per Anziani Indigenti".

#### RINVIO

##### Articolo 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto di fondazione, si fa riferimento agli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

*Quirico Licabetti*  




Registrato a Roma, Atti Pubblici il *15 DICEMBRE 1998*

al n. *10/52466* serie

pagate lire *500000*

F.to Illeggibile

=====

In conformità dell'originale si rilascia la presente copia composta di

numero *sedici* facciate fotostatiche per uso  
*AMMINISTRATIVO*

Roma, *15 NOVEMBRE 2002*

